



PREVINDAPI

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI
DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Via Nazionale, 66 - 00184 Roma
Tel. 06 4871448 - 06 4871449 - Fax 06 4871445
www.previndapi.it - E-mail: previndapi@previndapi.it

CIRCOLARE IMPRESE 2008 / 26

Novità 2008

Con effetto a far data dal 1° gennaio 2008, ferma restando la misura minima dei contributi al Previndapi a carico delle imprese e a carico dei dirigenti stabilita dai precedenti accordi, il datore di lavoro e il dirigente potranno determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto dell'aliquota minima complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del dirigente.

Si allega la modulistica necessaria agli adempimenti anagrafico-contributivi relativi all'intero **anno 2008** costituita da:

- n. 4 Moduli PREV.1 prestampati necessari **unicamente per conteggiare i contributi** dei quattro Trimestri 2008 (consente ad ogni singola azienda di utilizzare un unico modulo per conteggiare i contributi relativi a dirigenti con diversa «classe di iscrizione») con allegate le rispettive quattro lettere d'ordine di bonifico bancario per il versamento trimestrale dei contributi 2008.
- n. 2 Moduli PREV.1 in bianco, di riserva;
- n. 2 Lettere d'ordine di bonifico bancario in bianco, di riserva;
- n. 2 Moduli di adesione individuale;
- n. 2 Moduli di comunicazione risoluzione rapporto di lavoro.

Si riepilogano, qui di seguito, le istruzioni utili alla compilazione dei moduli suddetti, nonché quelle relative agli altri adempimenti.

1) NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE

I versamenti dei contributi al Fondo destinati a previdenza complementare, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte cinque «CLASSI ISCRIZIONE», devono essere effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale. Per i dirigenti neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile. I trimestri iniziano con i mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre ed i contributi devono essere versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre e cioè, entro il 20 Aprile, il 20 Luglio, il 20 Ottobre ed il 20 Gennaio. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In base alle normative vigenti, ai fini della previdenza complementare, la classificazione Previndapi dei Dirigenti di Aziende Industriali è articolata come segue:

CLASSE ISCRIZIONE	«A»	iscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensionistico complementare esistente al 15 Novembre 1992. Dirigenti «Vecchi iscritti». Vedi punto 1) «A» seguente.
CLASSE ISCRIZIONE	«B»	iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quali lavoratori subordinati, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Dirigenti «Nuovi iscritti».Vedi punto 1) «B» seguente.
CLASSE ISCRIZIONE	«C»	iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Dirigenti «Nuovi iscritti». Vedi punto 1) «C» seguente.
CLASSE ISCRIZIONE	«X»	iscritti ad un Fondo pensionistico complementare successivamente al 31 dicembre 2006 con conferimento del solo TFR maturando. Vedi punto 1) «X» seguente.
CLASSE ISCRIZIONE	«Z»	iscritti ad un Fondo pensionistico complementare con solo il conferimento tacito del TFR. Vedi punto 1) «Z» seguente.

1) “A”

Iscritti al Fondo antecedentemente al 29 Aprile 1993 - Vecchi iscritti - classe «A»

Nel limite del massimale retributivo di €150.000,00, l'**aliquota contributiva per l'anno 2008**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **resta confermata al 4%**.

E' confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previdapi (prevista dagli accordi sindacali) **nella misura del 3%** della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R senza alcun limite di massimale.

Con dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro, il dirigente può comunicare la volontà di trasferire, al Previdapi, tutto il TFR maturando.

1) “B”

Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993 già occupati a tale data - Nuovi iscritti - classe «B».

Nel limite del massimale retributivo di €100.000,00, l'**aliquota contributiva per l'anno 2008**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **resta confermata al 4%**.

E' confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previdapi (prevista dagli accordi sindacali) **nella misura del 4%** della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R senza alcun limite di massimale.

Con dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro, il dirigente può comunicare la volontà di trasferire, al Previdapi, tutto il TFR maturando.

1) “C”

Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993 di prima occupazione successiva a tale data - Nuovi iscritti - classe «C».

Nel limite del massimale retributivo di €100.000,00, l'**aliquota contributiva per l'anno 2008**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **resta confermata al 4%**.

Per i dirigenti di prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Previdapi, integralmente, l'accantonamento annuale del T.F.R. (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

1) “X”

Iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 2006 con conferimento del solo TFR maturando (modalità esplicita).

Il dirigente, attraverso il modulo di adesione individuale, può comunicare al datore di lavoro di voler trasferire al Previdapi il **solo TFR** maturando.

1) “Z”

Iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 2006 che non abbiano manifestato esplicitamente né la volontà di aderire al Previdapi né la volontà per la destinazione del TFR maturando – classe “Z” (modalità tacita).

Conferimento tacito, al Previdapi, di tutto il TFR maturando.

Con accordo del 05 dicembre 2007 Confapi e Federmanager hanno stabilito che, con effetto a far data dal 1° gennaio 2008, ferma restando la misura minima dei contributi al Previdapi a carico delle imprese e a carico dei dirigenti stabilita dai precedenti accordi, il datore di lavoro e il dirigente potranno determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto dell'aliquota minima complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del dirigente.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi «B» e «C») anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

2) COMUNICAZIONE DATI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI (MOD. PREV.1)

Come accennato in premessa, vengono uniti alla presente circolare i moduli PREV.1 con relative lettere d'ordine di bonifico bancario prestampate per il versamento trimestrale dei contributi 2008.

Qualora venissero riscontrate inesattezze nei dati prestampati, le stesse devono *essere* oggetto di specifica comunicazione scritta al Fondo ai fini delle conseguenti correzioni.

Il numero di codice dirigente da indicare, qualora sul modulo PREV.1 nulla sia riportato, è quello eventualmente attribuito dal Previndapi al dirigente in occasione di precedenti rapporti di lavoro con altre aziende. In mancanza, il campo interessato deve essere lasciato in bianco.

In ogni caso non deve essere riportato in questo spazio il codice attribuito al dirigente da altri Enti.

Il **codice fiscale del dirigente è un elemento determinante** per l'individuazione dello stesso nell'anagrafe del Previndapi. È necessario, pertanto, che l'impresa lo riporti, qualora non prestampato, verificandone l'esattezza.

Ciascun mod. PREV.1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento e debitamente sottoscritto deve essere trasmesso al Fondo, anche via fax.

Si rammenta che è possibile accedere, con servizio internet, all'area riservata del nostro sito www.previndapi.it. Le aziende interessate ad ottenere il codice identificativo USER ID e relativa assegnazione della "password aziendale" sono invitate a formulare specifica richiesta da indirizzare al Fondo.

3) MODALITÀ DI VERSAMENTO CONTRIBUTI

In nessun caso deve essere utilizzato il mod. F 24 per il versamento dei contributi Previndapi.

Si invitano le Aziende ad:

- **astenersi dall'ordinare bonifici bancari documentati;**
- **accertarsi che la banca incaricata di eseguire l'ordine di bonifico in favore del Fondo indichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE riportato nello specifico riquadro delle lettere d'ordine bonifico bancario allegate ai quattro mod. PREV.1 trimestrali 2008;**

Le coordinate bancarie del PREVINDAPI sono:

c/c n. 096570217860 presso VENETO BANCA - Filiale di Roma – L.go Pietro Vassalletto 2 - Roma

Codice IBAN : IT05 M054 1803 3030 9657 0217 860

Le valute di accreditamento dei versamenti contributivi sono quelle prima specificate nel punto 1) della presente circolare.

4) INTERESSI DI MORA SU RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Si conferma che le norme statutarie del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze di versamento dei contributi.

Pertanto, in caso di ritardati versamenti, saranno addebitati gli interessi di mora, determinati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di riferimento in vigore, maggiorato di tre punti, gravati di spese postali e amministrative.

Le imprese interessate dovranno provvedere a indicare l'importo loro addebitato utilizzando un rigo in bianco del modulo PREV.1, con l'avvertenza di specificare, nel predetto rigo, la dicitura «interessi di mora».

Tali interessi di mora, effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi.

5) ADEMPIMENTI AZIENDALI DERIVANTI DA MOVIMENTAZIONE DIRIGENZIALE

Si evidenzia l'importanza della tempestiva trasmissione al Fondo del modulo di adesione individuale.

È fatto obbligo alle aziende, per motivi di natura fiscale, relativamente alle cessazioni rapporti di lavoro, **di trasmettere al Fondo**, compilato in ogni parte e sottoscritto, **l'apposito modulo di «comunicazione avvenuta risoluzione rapporto di lavoro».**

Si evidenzia infine l'importanza della tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo sia dell'impresa che dei dirigenti.

6) RILIEVI INFORMAZIONI

Con l'occasione si informa che la gestione assicurativa 2007 ha realizzato un **rendimento per l'assicurato del 4,37%**.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Giovanni Lisi

Per comunicazioni telefoniche i numeri sono:
06 4871448 e 06 4871449-Fax 06 4871445
con orario dalle 9 alle 17,00 escluso il sabato

Marzo 2008

Allegati: c. s.

Contribuzione ANNO 2008

CLASSI ISCRIZIONE	BASE DI CALCOLO	CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE	QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO
"A"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di €150.000,00 l'anno.	4,00%	4,00%	Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l'intero T.F.R. maturando .
"B"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di €100.000,00 l'anno	4,00%	4,00%	Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l'intero T.F.R. maturando .
"C"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di €100.000,00 l'anno	4,00%	4,00%	Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"X"	---	---	---	Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"Z"	---	---	---	Conferimento di tutto il T.F.R. maturando

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi «B» e «C») anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

L'ammontare del contributo annuo non deve essere plafonato al limite di deducibilità fiscale

Con effetto dal 1° gennaio 2006 è stato superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in €5.164,57 dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.

Il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, potrebbe quindi superare il citato limite. In tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il dirigente comunichi al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. In merito è stato predisposto apposito modulo **disponibile nel sito: "mancata deduzione contributi"**.